

PRACATINAT società consortile per azioni

Pracatinat s.c.p.a.

Statuto

(approvato dalla Assemblea Straordinaria del 06/04/2009)

INDICE

- ART. 1 – DENOMINAZIONE**
- ART. 2 - SEDE**
- ART. 3 – DURATA**
- ART. 4 – DOMICILIO**
- ART. 5 - OGGETTO**
- ART. 6 – CAPITALE SOCIALE–AZIONI – STRUMENTI FINANZIARI**
- ART. 7 - AZIONI DI CATEGORIA SPECIALE E STRUMENTI FINANZIARI DEL COMUNE DI FENESTRELLE**
- ART. 8 - CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI**
- ART. 9 - SOCI**
- ART. 10 – FINANZIAMENTI**
- ART. 11 – CONTRIBUTI CONSORTILI**
- ART. 12 – OBBLIGAZIONI**
- ART.13 – PATRIMONI DESTINATI**
- ART. 14 – ASSEMBLEA DEI SOCI**
- ART. 15 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA – DIRITTO DI INTERVENTO - ASSEMBLEA TOTALITARIA.**
- ART. 16 – DETERMINAZIONE E COMPUTO QUORUM**
- ART. 17 - PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL’ASSEMBLEA, PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE E VERBALIZZAZIONE.**
- ART. 18 – RINVIO DELL’ASSEMBLEA**
- ART. 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- ART. 20 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- ART. 21 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – CARICHE SOCIALI**
- ART. 22 – DELEGA DI ATTRIBUZIONI**
- ART. 23 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
- ART. 24 – COMPENSI E RIMBORSO SPESE**
- ART. 25 – COLLEGIO SINDACALE**
- ART. 26 – COMITATO DI INDIRIZZO E CONSULTAZIONE**
- ART. 27 – CONTROLLO CONTABILE**
- ART. 28 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO**
- ART. 29 - UTILI**
- ART. 30 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE**
- ART. 31 - RECESSO**
- ART. 32 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ**
- ART. 33 - NORMA TRANSITORIA**
- ART. 34 - FORO COMPETENTE**
- ART. 35 - CLAUSOLA DI RINVIO**

ART. 1 – DENOMINAZIONE

Ai sensi dell'art. 2615 ter cod. civ. è costituita una società consortile per azioni denominata “**Pracatinat S.C.P.A.**”

ART. 2 - SEDE

La Società ha sede legale nel Comune di Fenestrelle.

ART. 3 – DURATA

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasesanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

ART. 4 – DOMICILIO

Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei soci. Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del socio stesso comunicare ogni eventuale variazione. Il socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente statuto dovranno essere effettuate al socio tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema d'invio equivalente) all'indirizzo risultante dal libro soci.

Art. 5 - OGGETTO

La società ha per oggetto la gestione di servizi educativi e formativi, culturali, sociali, ricettivi, con particolare riguardo all'ambiente, alla montagna e al turismo sostenibile; in tale ambito svolge attività alberghiera e di somministrazione diretta di alimenti e bevande; promuove altresì la fruizione di soggiorni climatici da parte di giovani e soggetti che necessitano.

I programmi di attività per i servizi gestiti sono definiti sulla base delle linee programmatiche formulate dalla Regione per la tutela dell'ambiente e l'educazione ambientale, per il diritto allo studio, il turismo montano e lo sviluppo dei servizi sociali, nonché sulla base delle esigenze espresse dagli Enti aderenti, anche in funzione della tutela e valorizzazione del patrimonio storico ed edilizio di Prà Catinat.

La società, ai fini previsti dalla Legge Regionale 30 luglio 1987 n. 39, cura le attribuzioni di Laboratorio Didattico sull'ambiente quale strumento per lo sviluppo di adeguati mezzi educativi, formativi e didattici finalizzati all'educazione all'ambiente dei giovani, alla formazione e all'aggiornamento dei docenti in educazione ambientale, nonché per iniziative culturali formative e scientifiche inerenti la sostenibilità, l'ambiente e la sua tutela.

Le società può compiere, per il conseguimento dell'oggetto sociale, operazioni immobiliari, industriali, finanziarie e immobiliari, incluse la prestazione di garanzie, la partecipazione in altri enti, società o altre forme associative; la costituzione di società dalla stessa controllate o partecipata con l'oggetto analogo o correlato al proprio.

ART.6 – CAPITALE SOCIALE–AZIONI – STRUMENTI FINANZIARI

Il capitale sociale è di Euro 120.000 (centoventimila), diviso in azioni prive di indicazione del valore nominale per cui le disposizioni che si riferiscono al valore nominale delle azioni si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al numero totale delle azioni emesse. I soci possono deliberare di procedere alla non emissione dei titoli azionari. Le azioni sono nominative ed indivisibili e conferiscono ai loro possessori uguali diritti, salvo quanto indicato al successivo art. 7; ognuna di esse dà diritto ad un voto nell'Assemblea dei soci.

Il capitale può essere aumentato sia in denaro sia mediante conferimento di beni in natura, di aziende e di rami aziendali, di crediti. L'aumento di capitale a pagamento finalizzato all'ingresso di nuovi soci potrà prevedere un soprapprezzo da versarsi interamente all'atto della sottoscrizione o del conferimento. In applicazione del disposto del secondo comma dell'art. 2348 cod. civ. e dei commi secondo e quinto dell'art. 2351 cod. civ. è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, anche con aumenti di capitale, nonché emettere strumenti finanziari.

In data 6 aprile 2009 è stato deliberato un aumento scindibile, a pagamento, sino a massimi Euro 4.620.000 (quattromilioniseicentoventimila), con termine per la sottoscrizione ed il versamento fissato al 30 settembre 2009.

ART.7 - AZIONI DI CATEGORIA SPECIALE E STRUMENTI FINANZIARI DEL COMUNE DI FENESTRELLE.

A fronte del conferimento in natura di diritti di credito al socio Comune di Fenestrelle corrisponde l'assegnazione di azioni di categoria speciale con i seguenti diritti e/o limitazioni:

- a) in caso di riduzione del capitale sociale per perdite dette azioni ne subiranno gli effetti soltanto dopo che siano state integralmente annullate le azioni ordinarie ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2348, II° comma, del cod. civ. Nel caso in cui si proceda, successivamente, ad un aumento di capitale conseguente ad una precedente riduzione del capitale per perdite gravanti sulle sole azioni ordinarie, i diritti di opzione sulle azioni di nuova emissione sarà attribuito in ragione della ripartizione del capitale sociale anteriore alla intervenuta riduzione per perdite;
- b) diritto ad effettuare la nomina diretta del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e di un componente effettivo del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2449 del cod. civ.;
- c) esclusione dalla partecipazione alle votazioni delle assemblee ordinarie dei soci ad eccezione di quelle che riguardino, direttamente o indirettamente, le unità immobiliari già di proprietà del Comune di Fenestrelle;
- d) esclusione dalla partecipazione alle votazioni delle assemblee straordinarie ad eccezione di quelle aventi ad oggetto le modifiche statutarie derivanti da operazioni sul capitale sociale nonché i diritti regolati dal presente statuto sociale spettanti al Comune di Fenestrelle e quelle che riguardino, direttamente o indirettamente, le unità immobiliari già di proprietà del Comune di Fenestrelle;
- e) esclusione dalla corresponsione di contributi consortili ad eccezione di specifiche prestazioni richieste dal Comune di Fenestrelle.

Al Comune di Fenestrelle, nel caso di esclusione del diritto di voto, competerà comunque il diritto di partecipazione a tutte le Assemblee sociali.

ART. 8 - CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI

Per quanto riguarda le modalità di emissione e di circolazione delle azioni si applicano le norme di legge. Le azioni ed i diritti relativi alle stesse sono liberamente trasferibili a soggetti che rientrino nella categorie indicate nel successivo art.9. In caso di trasferimento delle azioni a titolo oneroso per atto tra vivi, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione. In particolare, il socio che intende trasferire in tutto o in parte le proprie azioni deve prima offrirle in prelazione agli altri soci, in proporzione alle rispettive partecipazioni da ciascuno di essi possedute, dandone comunicazione all'organo amministrativo, che ne darà notizia agli interessati, indicando l'acquirente, il prezzo, le condizioni, le modalità ed i termini della cessione. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, entro 60 giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al comma precedente, darne comunicazione, a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al Consiglio di Amministrazione nella quale dovrà essere manifestata l'incondizionata volontà di acquistare la totalità delle azioni offerte in prelazione, al prezzo ed alle condizioni indicate dall'offerente. Qualora più soci vogliano avvalersi della prelazione, le azioni saranno alienate in proporzione alle rispettive quote di capitale già possedute. Se invece entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione la prelazione non sia stata esercitata, il socio potrà disporre liberamente delle proprie azioni, purché in conformità alle condizioni comunicate e comunque entro il successivo termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione. Il trasferimento effettuato nell'inosservanza, anche parziale, delle norme di cui sopra è inefficace nei confronti della società. La cessione a terzi può essere immediatamente effettuata qualora risulti il consenso scritto di tutti i soci. Qualora il capitale sociale sia interamente posseduto da un unico socio, l'alienazione di azioni può essere liberamente effettuata anche per frazioni della quota di capitale posseduta. Tutto quanto sopra stabilito deve essere applicato anche ai casi di trasferimento dei diritti di opzione sulle azioni della società di nuova emissione o sulle obbligazioni convertibili.

ART.9- SOCI

Potranno far parte della società Enti Pubblici, loro Consorzi e Società strumentali pubbliche che condividono le finalità sociali.

Per l'ammissione alla Società gli aspiranti soci, anche nell'ipotesi di aumento del capitale sociale, dovranno inoltrare motivata domanda scritta al Consiglio di Amministrazione che investirà l'Assemblea dei soci per ogni decisione in merito. La delibera sull'ammissione deve essere assunta dall'Assemblea in considerazione del concreto interesse al conseguimento dell'oggetto sociale manifestato dagli aspiranti soci nella domanda di cui sopra.

ART.10 – FINANZIAMENTI

I soci possono finanziare la Società nelle forme previste dalla legge; in tal caso i versamenti, se non diversamente stabilito, si intendono infruttiferi e se i soci non hanno stabilito il termine di restituzione, la Società è tenuta a rimborsarli previo preavviso, da parte del socio finanziatore, di 6 mesi. I soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la Società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi. Il rimborso dei finanziamenti è subordinato al rispetto delle disposizioni di legge in materia.

ART.11 – CONTRIBUTI CONSORTILI

La società potrà richiedere ai soci versamenti di contributi in denaro in conto gestione, conto servizi e/o conto copertura investimenti. Le prestazioni di servizi a favore dei soci sono regolate da accordi di programma, convenzioni o contratti di servizio. Ogni socio può comunque richiedere prestazioni dedicate comprese nello scopo sociale e che rivestano un peculiare interesse per il socio medesimo, versando a tal fine un ulteriore ed apposito corrispettivo il cui importo è determinato dal Consiglio di Amministrazione. L'obbligazione in forza della quale i soci sono tenuti ad integrare il patrimonio sociale con il versamento dei contributi non implica un ampliamento della responsabilità patrimoniale. La Società potrà ricevere contribuzioni a qualunque titolo, una tantum od annuali, da istituti di credito e/o loro fondazioni, da organismi economici, da enti pubblici o privati e da qualsivoglia altro soggetto giuridico che condivida gli scopi della Società.

ART. 12 – OBBLIGAZIONI

La Società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dell'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto. I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro Rappresentante comune. L'Assemblea degli obbligazionisti ed il Rappresentante comune avranno le funzioni, le attribuzioni, i diritti, gli obblighi e quanto altro loro assegnato dalle vigenti norme in materia, in base alle quali sarà altresì disciplinato ogni loro rapporto con la Società o nei confronti dei singoli obbligazionisti. All'atto della delibera concernente l'emissione di obbligazioni l'Assemblea straordinaria dovrà provvedere in ordine alla costituzione dell'Assemblea degli obbligazionisti.

ART.13 – PATRIMONI DESTINATI

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del codice civile. La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea Ordinaria secondo le norme del presente statuto.

ART.14 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi degli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile. L'assemblea, regolarmente costituita da tutti i soci in regola con il versamento delle azioni sottoscritte, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

L'Assemblea ordinaria ha competenza per le seguenti materie riservate, in parte ad essa dalla legge, e

segnatamente:

- approva il bilancio;
- determina il numero dei consiglieri di amministrazione entro i limiti minimi e massimi di cui all'art. 20 ;
- determina la durata del Consiglio di Amministrazione, nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente dello stesso, ad eccezione di quanto espresso all'art. 7 del presente Statuto che prevede la nomina diretta del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione da parte del Comune di Fenestrelle ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, e determina il loro compenso;
- nomina i componenti il Collegio Sindacale ed il Presidente, ad eccezione di quanto espresso all'art. 7 del presente Statuto che prevede la nomina diretta di un componente effettivo del Collegio Sindacale da parte del Comune di Fenestrelle ai sensi dell'art. 2449 del codice civile, nonché il soggetto al quale è demandato il controllo contabile e determina il loro compenso;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- costituisce il Comitato di Indirizzo e Consultazione determinandone la durata, il numero dei componenti, le competenze e le materie di interesse, come definito nell'art. 26 del presente statuto;
- la costituzione di patrimoni destinati di cui all'art. 13 del presente Statuto;
- l'ammissione di nuovi soci determinata dalla cessione di azioni;
- l'approvazione dei contributi a carico dei soci, nei termini di cui all'art. 11;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria approva altresì gli eventuali regolamenti.

L'assemblea ordinaria inoltre autorizza i seguenti atti degli amministratori:

- a) il budget di esercizio e piano degli investimenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) il compimento di atti negoziali che comportino un impegno di spesa annuo, riferito al singolo atto negoziale, superiore ad euro 200.000,00 (duecentomila), che non siano ricompresi ed esplicitati chiaramente nel budget di esercizio e/o nel piano degli investimenti;
- c) l'acquisizione ed alienazione di partecipazioni, costituzione di società controllate e/o partecipate, nonché dismissione di partecipazioni;
- d) la cessione, il conferimento e/o lo scorporo di rami d'azienda di proprietà sociale;
- e) l'acquisto, la locazione di aziende e/o di rami di azienda e/o di beni immobili.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria le materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto.

In particolare, sono di competenza dell'Assemblea straordinaria :

- le modifiche dello statuto compresa l'ammissione di nuovi soci mediante aumento di capitale;
- la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- la deliberazione in merito all'emissione di categorie speciali di azioni di cui all'art. 7 del presente statuto sociale;
- l'emissione di obbligazioni ed i consequenziali adempimenti;
- la destinazione degli immobili già di proprietà del Comune di Fenestrelle;
- la costituzione, risoluzione o modifica di diritti reali sugli immobili già di proprietà del Comune di Fenestrelle.

ART.15 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA – DIRITTO DI INTERVENTO - ASSEMBLEA TOTALITARIA

L'assemblea è convocata mediante avviso comunicato ai soci con raccomandata con avviso di ricevimento o con altri mezzi che assicurino la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 15 giorni prima dell'assemblea. Nello stesso avviso può essere indicato anche il giorno ed il luogo dell'eventuale seconda convocazione. L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta

giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364 ultimo comma c.c..

I soci che intendano partecipare all'assemblea devono depositare presso la sede sociale i propri titoli o certificati, se emessi, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea oppure iscritti nel Registro delle Imprese almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea, al fine di provare la loro legittimazione a partecipare ed a votare in assemblea.

Ogni socio può farsi rappresentare nell'assemblea ai sensi dell'art. 2372 c.c..

Gli amministratori hanno l'obbligo di convocare senza ritardo l'Assemblea, quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e nella domanda siano specificamente indicati gli argomenti da trattare.

Anche in assenza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti sia dell'Organo Amministrativo sia del Collegio Sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla conseguente votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In caso di assemblea totalitaria, deve essere data entro cinque giorni comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

L'assemblea, ordinaria o straordinaria ai sensi di legge, può tenersi anche tramite audio e videoconferenza che consenta l'individuazione dei singoli partecipanti, anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

ART.16 – DETERMINAZIONE E COMPUTO QUORUM

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda ed in ogni ulteriore convocazione, è validamente costituita se è rappresentato almeno il 60% del capitale sociale, e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale presente, fatta salva l'approvazione del bilancio consuntivo e la nomina e revoca delle cariche sociali, per i quali valgono i quorum di legge.

L'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i tre quarti (3/4) del capitale sociale.

Le azioni di categoria speciale spettanti al Comune di Fenestrelle non partecipano alle deliberazioni assembleari e non debbono essere computate ai fini della determinazione dei diversi "quorum" costitutivi e deliberativi delle Assemblee sociali ad eccezione dei deliberati aventi ad oggetto le modifiche statutarie derivanti da operazioni sul capitale sociale nonché i diritti regolati dal presente statuto sociale spettanti al Comune di Fenestrelle e quelli che riguardino, direttamente o indirettamente, le unità immobiliari già di proprietà del Comune di Fenestrelle.

ART. 17 - PRESIDENTE, SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA, PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE E VERBALIZZAZIONE

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la presidenza è assunta, nell'ordine, dal Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore presente più anziano di carica e, subordinatamente, di età, ovvero da persona designata dagli intervenuti. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un notaio, che viene scelto dal Presidente. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari, l'ordine degli interventi, le modalità di trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente, nel rispetto di quanto previsto dall'eventuale regolamento assembleare, ha il potere di proporre le procedure le quali possono comunque essere modificate con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Il voto segreto non è ammesso; il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso.

I patti-parasociali esistenti con impegni inerenti l'esercizio di voto devono essere dichiarati dai soggetti che li hanno sottoscritti in sede di apertura di ciascuna assemblea.

ART.18 – RINVIO DELL'ASSEMBLEA

I soci che rappresentino un terzo del capitale sociale intervenuto in assemblea possono chiedere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione della società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

ART.20 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 a 5 componenti e può essere amministrata anche da non soci. Gli amministratori durano in carica fino a tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede a norma di legge.

Al Comune di Fenestrelle spetta, di diritto, la nomina diretta del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile.

Se nel corso dell'esercizio viene a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio; in tal caso, per nominare il nuovo consiglio l'Assemblea è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica o dal collegio sindacale, il quale può nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è soggetta alle incompatibilità ed ineleggibilità previste dalle leggi vigenti. Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del codice civile, salvo autorizzazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà assumere, in via preventiva ed a carattere consultivo, il parere del Comitato di Indirizzo e Consultazione per le materie e competenze a questo attribuite dall'Assemblea.

ART. 21 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE – CARICHE SOCIALI

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, se non vi ha provveduto l'assemblea, elegge tra i propri membri il Presidente ed attribuisce la carica di Vice Presidente al componente nominato dal Comune di Fenestrelle.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta individualmente la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di assenza o impedimento del Presidente il potere di rappresentanza generale della società spetta al Vice Presidente. In caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente ne assume le funzioni l'Amministratore più anziano di età. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché vengano fornite a tutti i consiglieri adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti disposti dall'articolo 2381 del codice civile, proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, compreso il Presidente ed il Vice Presidente, determinandone i poteri. Gli amministratori delegati hanno i poteri di rappresentanza correlata ai poteri gestori di cui sono investiti e la esercitano nei modi e nei limiti stabiliti dalle rispettive deleghe. La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di Amministratore Delegato possono cumularsi nella stessa persona. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, scelto anche al di fuori dei propri componenti. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'articolo 2381, quarto comma del codice civile, nonché le decisioni sui seguenti atti:

- i piani programma annuali e pluriennali e i budget di esercizio;
- la politica generale degli investimenti e dei prezzi;
- le convenzioni e gli accordi con enti locali e loro associazioni per l'erogazione dei servizi oggetto della società;
- l'acquisto o la sottoscrizione nonché il trasferimento di azioni o di partecipazioni in altre

società o altri enti, di obbligazioni convertibili o di obbligazioni con warrant, nonché di aziende o rami aziendali;

- l'acquisto o la vendita di beni immobili e diritti immobiliari;
- la concessione di garanzie in favore di terzi, con esclusione, peraltro, di quelle in favore di società controllate o collegate;
- l'adozione di qualsiasi decisione in ordine all'esercizio di diritti di voto relativamente alle partecipazioni della società in altre società, ogni qualvolta in tali società debba procedersi alla nomina delle rispettive cariche sociali.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Al Consiglio di Amministrazione spetta in ogni caso il potere di impartire direttive agli organi delegati, controllare e avocare a sé tutte le operazioni rientranti nella delega, oltre al potere di revocare le deleghe. Gli organi delegati sono tenuti a riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale con cadenza almeno trimestrale.

ART. 22 – DELEGA DI ATTRIBUZIONI

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nei limiti di cui all'art. 21 del presente Statuto, deliberare che vengano attribuiti, in via collettiva o individuale, a persone non facenti parte del Consiglio, quali Direttori Generali, dirigenti, dipendenti, poteri inerenti all'amministrazione. In tal caso l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.

ART. 23 - RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si raduna presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione su iniziativa del Presidente, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli amministratori o del Collegio Sindacale; in caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente o dal Consigliere delegato a sostituirlo. La convocazione contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno cinque giorni precedenti la riunione mediante fax, telegramma o posta elettronica spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi; nei casi di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche senza l'osservanza del termine come sopra stabilito, purché la convocazione avvenga tramite i mezzi indicati, almeno quarantotto ore prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione si reputa comunque validamente costituito qualora, pur in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i componenti in carica gli organi sociali e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione. I consiglieri astenuti non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza necessaria per le deliberazioni. Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione audio-video, purché in tal caso sia consentito agli intervenuti partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e sia consentito al soggetto verbalizzante di identificare tutti i partecipanti e percepire correttamente quanto debba essere verbalizzato. Verificandosi tali presupposti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente ed il segretario, ove nominato. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente della riunione e dal segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci ovvero da un notaio costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.

ART. 24 – COMPENSI E RIMBORSO SPESE

L'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche sentito, per questi ultimi, il

parere del Collegio Sindacale. Agli amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

ART. 25 – COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente del collegio devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia; i restanti membri, se non sono iscritti presso tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Al Comune di Fenestrelle spetta, di diritto, la nomina diretta di un componente effettivo del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2449 del codice civile.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica. Ciascun membro del Collegio è rieleggibile. Le cause di ineleggibilità e decadenza, nonché le cause di incompatibilità, la nomina, la cessazione, la sostituzione sono regolati dalle disposizioni di legge.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci; esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di ricevere, trasmettere o visionare ogni documento.

Ai sindaci compete il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio, con le modalità stabilite dall'Assemblea contestualmente alla determinazione del compenso loro spettante per la carica.

ART.26 – COMITATO DI INDIRIZZO E CONSULTAZIONE

Il Comitato di Indirizzo e Consultazione è nominato dall'Assemblea, ai sensi dell'art.14. E' composto da rappresentanti proposti dai soci, in ragione di uno per ciascuno, e da eventuali esperti rappresentanti di Istituzioni, Organizzazioni e Associazioni culturali, scientifiche e tecniche.

Il Comitato di Indirizzo e Consultazione, che dura in carica fino a tre esercizi sociali, è presieduto dal Presidente della Società.

È compito del Comitato di Indirizzo e Consultazione collaborare con il Consiglio di Amministrazione al fine del conseguimento degli scopi sociali tramite la formulazione di proposte di indirizzo strategico, di linee progettuali e di sviluppo e tramite l'espressione di pareri sui programmi di attività della Società in rapporto alle esigenze degli Enti Consorziati ed all'oggetto sociale.

Il Comitato di Indirizzo e Consultazione si riunisce almeno ogni tre mesi su convocazione del Presidente, oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Di ogni seduta viene redatto verbale.

Ai membri del Comitato di Indirizzo e Consultazione non spettano indennità e compensi se non l'eventuale rimborso spese sostenute per la partecipazione a iniziative programmate dal Comitato.

ART. 27 – CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile della società viene esercitato in via esclusiva da un revisore contabile o società di revisione nel rispetto di quanto previsto dalla legge. L'incarico di controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio sindacale, la quale determina il relativo corrispettivo. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 2409 bis, 3 comma del codice civile, il controllo contabile può essere affidato al Collegio Sindacale.

ART. 28 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere approvato dai soci, con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale

ovvero entro centottanta giorni nel caso di redazione del bilancio consolidato ovvero qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e secondo le modalità stabiliti dalla legge, alla redazione del bilancio, corredandolo con una relazione sulla situazione della società e sull'andamento della gestione sociale.

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, fatta deduzione del cinque per cento da attribuire alla riserva legale fino a quando essa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, e salve le altre destinazioni obbligatorie per legge eventualmente applicabili, vengono attribuiti in conformità a quanto deliberato dall'Assemblea dei soci.

ART.29 - UTILI

In ossequio allo scopo consortile della Società non si farà luogo ad alcun riparto o distribuzione degli utili fra i soci. Pertanto, gli utili netti, salvo diversa delibera dell'Assemblea, prelevata la somma necessaria alla riserva di legge, dovranno essere accantonati in un apposito fondo di riserva.

ART. 30 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Devono essere inviati a tutti i soci:

- entro 15 giorni dalla data dell'Assemblea tutti i documenti relativi ai punti all'ordine del giorno della stessa;
- i progetti di budget di esercizio, il piano degli investimenti e di bilancio consuntivo (quest'ultimo unitamente alla relazione sulla gestione), così come predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- il budget di esercizio ed il bilancio consuntivo approvati dai soci.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della Società.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto, ove motivatamente richiesto da uno dei soci, a fornire per iscritto al socio richiedente risposta alle richieste di informazioni dallo stesso formulate.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a diffondere al pubblico mediante le modalità più opportune, incluso il sito internet della società, una sintesi dei dati di bilancio di esercizio ed una sintetica informativa sull'andamento della società con riferimento alla data del 30 giugno di ciascun anno.

ART. 31 RECESSO

Ogni socio potrà recedere dalla Società nei modi e nei termini di cui dell'art. 2437 e seguenti cod. civ..

ART. 32 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ

In caso di scioglimento della Società l'Assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina dei Liquidatori, determinandone i poteri ed i compensi.

ART. 33 NORMA TRANSITORIA

Sono in essere rapporti economici con la Regione Piemonte derivanti dall'art.3 della Legge Regionale 30 Luglio 1987 n. 39 e con gli Enti consorziati derivanti dalla Convenzione in cui sono definiti obblighi e garanzie e quote di partecipazione dei singoli Enti in vigore fino al 31 Dicembre 2011.

ART. 34 - FORO COMPETENTE

Foro esclusivamente competente per ogni controversia è quello di Pinerolo.

ART. 35 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle vigenti leggi in materia.